



Camera di Commercio
Genova

**DETERMINAZIONE
DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
N. 1 DEL (data di protocollazione del provvedimento)**

Oggetto: Società di capitali non più operative – Iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 40, commi 2-8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Visto l’art. 2188 c.c. che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. recante il “*Riordinamento della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” e, in particolare, l’art. 8;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e ss.mm.ii. recante il “*Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi*”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto in particolare l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 rubricato “*Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, ha disposto che “*è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l’omessa presentazione all’Ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata*”;

Rammentata la propria precedente Determinazione del 11/03/2022, prot. n. 8403/2022, con la quale sono state formalizzate le modalità operative per le cancellazioni d’ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 dell’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;



Considerato che, per le società di cui all'**ALLEGATO** del presente provvedimento, è stato accertato lo scioglimento senza liquidazione, avendo constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle risultanze del Registro delle Imprese, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del registro a quelle del libro soci per le società tenute all'adempimento;

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DISPONE

- 1) di accertare l'esistenza delle cause di scioglimento di cui al 2° comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ponendo in scioglimento, senza liquidazione, le società di capitali indicate nell'**ALLEGATO 1**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; nello specifico, l'esito dell'attività istruttoria di accertamento delle cause di scioglimento, condotta sulle posizioni di cui **all'ALLEGATO 1** consultando l'anagrafe camerale, ha determinato la constatazione del mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione, nel Registro delle Imprese, del capitale sociale in lire e all'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del citato Registro a quelle del libro soci;
- 2) di iscrivere d'ufficio, nel Registro delle Imprese, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento, senza liquidazione, per le società di cui **all'ALLEGATO 1**;
- 3) di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento, senza liquidazione, agli amministratori delle società di cui **all'ALLEGATO 1**, come risultanti dal Registro delle Imprese, attraverso la pubblicazione di apposita nota all'Albo Camerale, sul sito Internet istituzionale e, soltanto in caso di indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, tramite P.E.C.;
- 4) di assegnare, agli amministratori delle società di cui **all'ALLEGATO 1**, contestualmente all'affissione all'Albo camerale che tiene luogo della notifica, il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per depositare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;
- 5) di pubblicare, in modo permanente, la comunicazione di avvio del procedimento e la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, giusto **ALLEGATO 1**, nell'apposita sezione del sito istituzionale "*Procedimenti di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese - Società di capitali*".



Camera di Commercio
Genova



In virtù del comma 7 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, avverso la presente determinazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, che, in caso di PEC non valide ed inattive, si intenderà avvenuta con la pubblicazione all'albo camerale e al sito istituzionale.

IL CONSERVATORE

(Dr. Marco Razeto)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005)